

VIDEOFORUM

Le risposte degli esperti di ItaliaOggi ai quesiti dei lettori

da pag. 36

VIDEOFORUM 2019/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI DEGLI SPETTATORI

Il forfettario non opera ritenute alla fonte

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dagli spettatori nel corso del Videoforum del 23 gennaio 2019 sulle novità in materia fiscale e di lavoro

IL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Posto che il soggetto forfettario non è tenuto (ergo non è obbligato) ad assumere la qualifica di sostituto di imposta, resta da chiedersi se gli possa essere consentito assumerla facoltativamente per ciò che concerne le ritenute fiscali per lavoro dipendente, considerato che è venuto meno il paletto di spese sostenute per lavoro dipendente (e/o più in generale per collaborazioni anche di tipo occasionale e/o accessorio) fissato in € 5.000,00. Pertanto il forfettario che assume un dipendente come dovrebbe agire? Considerato che per il datore di lavoro «forfettario»: l'impossibilità di poter provvedere alla liquidazione degli importi relativi ad addizionali regionali e comunali all'Irpef (per i lavoratori dipendenti è prevista la possibilità di rateizzare in busta paga nelle mensilità comprese tra gennaio e novembre il saldo delle addizionali dovute per l'anno precedente nonché da marzo a novembre l'acconto delle addizionali comunali per l'anno in corso); l'impossibilità di poter riconoscere il bonus di cui al Dl 66/2014, in busta paga (80 euro mensili); per il dipendente del datore di lavoro «forfettario»: la necessità di doversi preoccupare di accantonare mensilmente una quota della retribuzione da riversare in sede dichiarativa; l'impossibilità di vedersi riconosciuto il suddetto bonus Irpef in busta paga; l'impossibilità di potersi avvalere dell'assistenza fiscale del proprio datore di lavoro (liquidazione del saldo attivo/passivo risultante dal modello 730).

A.D.G.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Per espressa previsione dell'art. 1 comma 69 della L. 190/2014, i contribuenti che fruiscono del regime forfettario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del Dpr 600/73

(sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari ecc.); più precisamente, la relazione illustrativa al Ddl di stabilità per il 2015 specificava che «i contribuenti forfettari non sono sostituti d'imposta».

A fronte di tale esonero, peraltro, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano: - il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta; - l'ammontare dei redditi stessi.

Con la risposta all'interpello del 19 maggio 2017 n. 954-881/2017, la DRE Campania ha sostenuto che, nonostante l'esonero dall'effettuazione delle ritenute alla fonte, il contribuente che adotta il regime forfettario deve compilare e inviare la Certificazione Unica rispetto agli eventuali rapporti di lavoro instaurati nel corso dell'anno.

La posizione espressa nella risposta all'interpello lascia perplessi in quanto, proprio al fine di rendere noti al Fisco i rapporti (ivi inclusi quelli di lavoro dipendente) instaurati nell'anno per i quali non sono state operate ritenute, sono stati predisposti appositi righi nel quadro RS del modello REDDITI PF.

Il contribuente in regime forfettario, quindi, non è un sostituto d'imposta e il problema evidenziato dal lettore è presente e si conferma l'indicazione che il contribuente non deve agire come tale; siamo in attesa della relativa circolare dell'Agenzia delle entrate per comprendere meglio l'atteggiamento del contribuente in tal senso.

Le ipotesi possono essere le più disparate e si potrebbe anche ipotizzare una uscita dal regime nel caso in cui il forfettario, per comportamento concludente, si comportasse come sostituto, vedremo se l'Agenzia delle entrate la riterrà una mera scelta facoltativa.

UN NUOVO INGRESSO

Come ci deve comportare per nuovo

ingresso in regime forfait per un contribuente con un dipendente in forza non essendo sostituto d'imposta?

N.G.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Per espressa previsione dell'art. 1 comma 69 della L. 190/2014, i contribuenti che fruiscono del regime forfettario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del Dpr 600/73 (sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, ecc.); più precisamente, la relazione illustrativa al Ddl di stabilità per il 2015 specificava che «i contribuenti forfettari non sono sostituti d'imposta».

A fronte di tale esonero, peraltro, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano: - il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta; - l'ammontare dei redditi stessi.

Con la risposta all'interpello del 19 maggio 2017 n. 954-881/2017, la DRE Campania ha sostenuto che, nonostante l'esonero dall'effettuazione delle ritenute alla fonte, il contribuente che adotta il regime forfettario deve compilare e inviare la Certificazione Unica rispetto agli eventuali rapporti di lavoro instaurati nel corso dell'anno.

La posizione espressa nella risposta all'interpello lascia perplessi in quanto, proprio al fine di rendere noti al Fisco i rapporti (ivi inclusi quelli di lavoro dipendente) instaurati nell'anno per i quali non sono state operate ritenute, sono stati predisposti appositi righi nel quadro RS del modello REDDITI PF.

Il contribuente in regime forfettario, quindi, non è un sostituto d'imposta e il problema evidenziato dal lettore è presente e si conferma l'indicazione che il contribuente non deve agire come tale; siamo in attesa della relativa circolare dell'Agenzia delle entrate per comprendere meglio l'atteggiamento del contribuente in tal senso.

Le ipotesi possono essere le più disparate e si potrebbe anche ipotizzare una uscita dal regime nel caso in cui il forfettario, per comportamento concludente, si comportasse come sostituto, vedremo se l'Agenzia delle entrate la riterrà una mera scelta facoltativa.

IL VINCOLO TRIENNALE

Se un contribuente avesse i requisiti per essere forfettario, ma nel 2019 non volesse aderire, potrebbe farlo nel 2020, oppure deve sottostare al vincolo triennale?

CPO, Nuoro

Risponde Fabrizio G. Poggiani

L'Agenzia delle entrate ha fornito la risposta, già indicata dal nostro quotidiano in tempi non sospetti, con la quale ha precisato che l'articolo 1 del Dpr n. 442 del 1997, tuttavia, consente «la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.»

Con risoluzione n. 64/E/2018, è stato stabilito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del Dpr n. 600 del 1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali propri dei contribuenti minori.

La modifica, però, è intervenuta a cavallo del 2018/2019, quindi il vincolo si ritiene da rispettare, se non sarà modificata ulteriormente la norma, se la scelta avviene a fine 2019, per quanto appena indicato sulla base delle disposizioni indicate dall'articolo 1 del Dpr 442/1997.

LE RITENUTE FISCALI

C'è qualche novità in merito alla qualifica di non sostituto d'imposta per i forfettari? Non applicano le ritenute fiscali?

M.D.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Per espressa previsione dell'art. 1 comma 69 della L. 190/2014, i contribuenti che fruiscono del regime forfettario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del Dpr 600/73 (sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, ecc.); più precisamente, la relazione illustrativa al Ddl di stabilità per il 2015 specificava che «i contribuenti forfettari non sono sostituiti d'imposta».

A fronte di tale esonero, peraltro, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano: il codice fiscale del percettore dei redditi

per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta; l'ammontare dei redditi stessi.

Con la risposta all'interpello del 19 maggio 2017 n. 954-881/2017, la DRE Campania ha sostenuto che, nonostante l'esonero dall'effettuazione delle ritenute alla fonte, il contribuente che adotta il regime forfettario deve compilare e inviare la Certificazione Unica rispetto agli eventuali rapporti di lavoro instaurati nel corso dell'anno.

La posizione espressa nella risposta all'interpello lascia perplessi in quanto, proprio al fine di rendere noti al Fisco i rapporti (ivi inclusi quelli di lavoro dipendente) instaurati nell'anno per i quali non sono state operate ritenute, sono stati predisposti appositi righe nel quadro RS del modello REDDITI PF.

Il contribuente in regime forfettario, quindi, non è un sostituto d'imposta e il problema evidenziato dal lettore è presente e si conferma l'indicazione che il contribuente non deve agire come tale; siamo in attesa della relativa circolare dell'Agenzia delle entrate per comprendere meglio l'atteggiamento del contribuente in tal senso.

Le ipotesi possono essere le più disparate e si potrebbe anche ipotizzare una uscita dal regime nel caso in cui il forfettario, per comportamento concludente, si comportasse come sostituto, vedremo se l'Agenzia delle entrate la riterrà una mera scelta facoltativa.

LA MONOCOMMITTENZA

Il sig. Rossi viene assunto con contratto a T.I. dalla azienda ALFA nel dicembre 2016 e inquadrato come impiegato area commerciale. Nel dicembre 2018 il sig. Rossi viene licenziato. Il sig. Rossi decide di aprire nel 2019 partita Iva, può accedere al regime forfettario svolgendo l'at-

continua a pag. 37

tività di web marketing e fatturando prevalentemente al suo ex datore di lavoro? La legge di bilancio prevede il concetto di prevalenza dell'attività e non del fatturato, giusto? In caso di controlli, l'onere della prova ricade sull'ex datore di lavoro?

F.B.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Si ritiene che il contribuente in oggetto possa aderire al forfettario nel 2019 ma se verrà confermata la prevalenza di ricavi realizzati con il precedente datore di lavoro, lo stesso contribuente sarà obbligato all'uscita dal 2020. L'Agenzia delle entrate, nel corso del videoforum 2019 organizzato da ItaliaOggi ha precisato che il comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d-bis) prevede che non possono avvalersi del regime forfettario «...le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei con-

fronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro».

Pertanto, al fine di verificare la sussistenza della suddetta condizione inibente occorre considerare se l'esercizio dell'attività sia espletata in misura prevalente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o alle dipendenze dei quali il contribuente ha svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d'imposta. I parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti.

IL BONUS STARTUP

Non ho capito in cosa consista il 5% di agevolazioni per le startup dei nuovi regimi forfettari.

M.C.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

I soggetti che iniziano l'attività possono anche beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta per i primi cinque anni dell'attività, ai sensi del comma 65, dell'articolo 1, della legge 190/2014, ma il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare, e l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni e, qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO. La prosecuzione si desume dalla contemporanea presenza delle circostanze che l'attività nuova e quella precedente presentano il medesimo contenuto economico e che le attività si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento (localizzazione, strumentazione utilizzata, clientela e quant'altro).

IL PRATICANTE

Volevo chiedere se è escluso anche il praticante che, diventato commercialista, continui a collaborare con colui con cui ha svolto la pratica professionale. È considerato come un dipendente che apre partita Iva e collabora con il datore di lavoro?

D.M.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

In risposta all'interrogazione parlamentare numero 5-01274, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, ha

definito alcuni aspetti dubbi sulle riformate cause ostative al regime forfettario.

La risposta riguarda la causa ostativa connessa allo svolgimento di rapporti di lavoro, con specifico riferimento al praticantato professionale.

Tale attività formativa, di per sé, non è di ostacolo all'accesso al regime forfettario per i giovani professionisti che, a seguito del superamento dell'esame di Stato, si iscrivano a un Ordine o Collegio professionale, a patto che siano comunque rispettate le condizioni previste nella causa ostativa. Si ricorda che la nuova causa preclude il regime ai soggetti che esercitano l'attività autonoma prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Richiamando il rispetto delle condizioni indicate dalla norma, la risposta considera comunque rilevanti, ai fini della causa ostativa quelle ipotesi (peraltro minoritarie nella pratica) in cui tra praticante e dominus sia stato stipulato un vero e proprio contratto di lavoro subordinato. In questa eventualità, il ricorso al regime forfettario sarebbe ammissibile solo nella misura in cui l'attività professionale non sia esercitata prevalentemente (in termini di compensi percepiti) nei confronti dell'ex dominus (o di soggetti a questo direttamente o indirettamente riconducibili).




Un momento del videoforum

3 - continua. La prima parte è stata pubblicata il 26 gennaio 2019, la seconda il 29 gennaio 2019

VIDEOFORUM 2019/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI DEGLI SPETTATORI

Per la monocomittenza ricavi con un ruolo chiave



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.